

DECRETO 25 giugno 2010.

Determinazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, relativi ad "acquisizione area" ed "oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara".

L'ASSESSORE

PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e in particolare, l'art. 4, lett. g), e gli artt. 16, 31, lett. b), e 43;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Visto il decreto 5 agosto 1994 del Ministero dei lavori pubblici contenente le "Determinazioni dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata";

Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopra citato decreto ministeriale 5 agosto 1994;

Vista la circolare 9 gennaio 1996, n. 218/24/3 del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti di questo Assessorato ex LL.PP. 23 aprile 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 15 giugno 1996) e 23 luglio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 61 e 63;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare, le modifiche introdotte all'art. 117 Cost., che

attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in materia di edilizia residenziale pubblica;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali;

Visto il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto l'art. 16 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15;

Visto il decreto di questo Assessorato ex LL.PP. 5 luglio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 20 luglio 2007) contenente "Determinazioni dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e relative disposizioni";

Vista la norma inserita nella finanziaria 2008 (art. 2, commi 89 e 90, legge 24 dicembre 2007 n. 244) che modifica i criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili, che fa seguito alla sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali l'art. 5 bis della legge n. 359/1992 e di conseguenza l'art. 37, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001;

Visto pertanto il predetto art. 37, così come modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 e dall'art. 2, comma 89, lett. a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244), laddove l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è ora determinata nella misura del valore venale del bene;

Visto il Titolo I, articolo 4.8.5) del citato decreto 5 luglio 2007 che determina, in misura percentuale del costo di realizzazione tecnica, gli oneri complementari per acquisizione dell'area di impianto (comprensive di spese per registrazione, trascrizione, voltura ecc.);

Ritenuto indispensabile regolamentare gli oneri complementari per acquisizione area, in seguito all'introduzione della nuova determinazione di indennità di espropriazione delle aree edificabili, entrata in vigore successivamente alla formazione dei predetti massimali, adottati con decreto 23 aprile 1996 e per ultimo aggiornati con decreto LL.PP. 5 luglio 2007;

Visti gli oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti per i programmi costruttivi di nuova edificazione - recupero patrimonio edilizio esistente (primario e secondario) e manutenzione straordinaria, quantificati con il citato decreto LL.PP. 5 luglio 2007 nella misura massima dello 0.80% del costo di realizzazione, derogabile di un ulteriore 0,2% e nella misura massima dell'1,00%;

Considerato che i predetti oneri vengono determinati a seguito di presentazione di regolare fattura che certifica una spesa certa e non preventivamente quantificabile;

Ritenuto, anche in questo caso, indispensabile rimodulare gli oneri complementari per accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti), da riconoscere in base all'importo delle fatture emesse;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, nelle more della rivisitazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da realizzarsi nel territorio regionale, definire i limiti massimi di costo consentiti relativamente agli oneri complementari e specificatamente per acquisizione area e per oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti);

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto, a parziale modifica del decreto 5 luglio 2007 di questo Assessorato ex LL.PP. (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 20 luglio 2007) e nelle more della rivisitazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, definisce i limiti massimi di costo consentiti nel territorio regionale, relativamente agli oneri complementari e specificatamente per acquisizione area e "per oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti)", secondo quanto indicato negli articoli successivi.

Art. 2

Il massimale di costo per l'acquisizione di un'area edificabile è ora ammissibile nella misura dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 così come modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 e dall'art. 2, comma 89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244), pari al valore venale del bene.

Art. 3

La disposizione di cui al precedente articolo, si applica a tutti gli interventi con procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

Art. 4

Gli oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti), sono riconosciuti in base agli importi delle fatture presentate.

Art. 5

Gli oneri per allacciamenti ai pubblici servizi, quantificati nella misura del 2% del C.R.N., restano derogabili di un ulteriore 1% e nella misura massima del 3%.

Art. 6

Gli oneri per urbanizzazione, quantificati nella misura massima nella misura del 2% del C.R.N., restano derogabili di un ulteriore 1% e nella misura massima del 3%.

Art. 7

In dipendenza dei maggiori costi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 si provvede con le economie comunque rilevate nell'ambito del finanziamento concesso. Eventuali ulteriori oneri restano a carico dell'ente beneficiario.

Art. 8

Gli articoli 4.8.4), 5.1.10.4), 5.2.8.3), 6.8.3) e relative indicazioni su tabelle del decreto 5 luglio 2007 di questo Assessorato ex LL.PP. sono abrogati, mentre l'articolo 4.8.5) resta valido per le aree non edificabili di cui al D.P.R. n. 327/2001.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet di questo Assessorato e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 giugno 2010.

GENTILE

(2010.28.2048)048